



RISOLUZIONE OIV-ECO 656-2021

ATTENZIONE: questa risoluzione annulla la risoluzione seguente:

- OIV-ECO 2-1992

AGGIORNAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI INDICAZIONE GEOGRAFICA E DENOMINAZIONE DI ORIGINE

L'ASSEMBLEA GENERALE,

CONSIDERATO che dall'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino si evince che una delle mansioni dell'OIV consiste nel presentare ai propri membri tutte le proposte relative alla "protezione delle indicazioni geografiche, in particolare delle regioni vinicole e delle denominazioni di origine, che arrechino il toponimo corrispondente o meno, purché non violino gli accordi internazionali sul commercio e la proprietà intellettuale",

CONSIDERATA l'importanza crescente dell'uso delle denominazioni geografiche, elementi di un patrimonio nazionale, nella designazione dei vini e delle bevande spiritose di origine vitivinicola, nonché il diritto degli Stati membri a proteggere tali denominazioni conformemente agli accordi internazionali,

CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione di Parigi¹, le indicazioni di provenienza o le denominazioni di origine sono oggetti di proprietà industriale e hanno diritto alla stessa protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda le regole di concorrenza sleale,

CONSIDERATE le disposizioni della risoluzione OIV-ECO 2-1992, che definiscono i concetti di indicazione geografica riconosciuta (IGR) e di denominazione di origine riconosciuta (DOR),

CONSIDERATA la risoluzione ECO 3-1999, nell'ambito della quale si definisce il significato di "omonimia" e vengono formulate delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri dell'OIV per stabilire norme di differenziazione per le denominazioni omonime,

CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo dell'aprile 2017 in merito alla necessità di aggiornare la *Norma internazionale per l'etichettatura dei vini*, in particolare alla luce degli accordi internazionali del settore della proprietà intellettuale e del commercio² in merito ai seguenti punti:

¹ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, e modificata il 28 settembre 1979.

² Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, allegato 1c dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio).

Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale e Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (OMPI).



definizione di indicazione geografica riconosciuta e denominazione di origine riconosciuta e la relativa disposizione per l'etichettatura di tali attributi,

DECIDE di:

Ritirare la risoluzione ECO 2-1992 nell'ambito della quale si definiscono i concetti di indicazione geografica riconosciuta (IGR) e di denominazione di origine riconosciuta (DOR),

Adottare le definizioni seguenti:

Per **indicazione geografica** si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica³.

Per quanto riguarda i vini, la protezione dell'indicazione geografica:

- è soggetta alla raccolta di almeno l'85% dell'uva nella specifica area geografica.

Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell'indicazione geografica:

- è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell'area definiti.

OIV: Indicazione geografica riconosciuta [6-1983 (ECO) modificata da ECO 2-92]

È il nome del paese, della regione o del luogo utilizzato per la designazione di un prodotto originario di quel paese, di quella regione, di quel luogo o dell'area definita a tale scopo con questo nome e riconosciuto dalle autorità competenti del paese interessato.

Per quanto riguarda i vini, il riconoscimento di questo nome:

è legato a una qualità e/o a una caratteristica del prodotto attribuite all'ambiente geografico includendo i fattori naturali o i fattori umani,

ed è subordinato alla raccolta dell'uva nel paese, nella regione, nel luogo o nell'area definita.

Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, il riconoscimento di questo nome:

è legato a una qualità e/o a una caratteristica che il prodotto acquisisce durante una fase decisiva della sua produzione,

ed è subordinato alla realizzazione di questa fase decisiva nel paese, nella regione, nel luogo o nell'area definita.

³ Articoli 22.1 e 23.1 dell'Accordo TRIPS.



Accordo TRIPS, OMC, Articolo 22 (1994): Per **indicazioni geografiche** si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

OMPI, Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, articolo 2 (1) (ii), 2015 [per **indicazione geografica** si intende] qualunque indicazione protetta nella parte contraente di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra indicazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, che identifica un prodotto come originario di tale area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Gli Stati membri che riconoscono il termine "denominazione di origine" possono considerare la seguente definizione:

Per **denominazione di origine** si intende qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà⁴.

La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell'area definiti.

Denominazione di origine riconosciuta [6/1983 (ECO) modificata da ECO 2/94]

È il nome del paese, della regione o del luogo utilizzato per la designazione di un prodotto originario di quel paese, di quella regione, di quel luogo o dell'area definita a tale scopo con questo nome e riconosciuto dalle autorità competenti del paese interessato.

Per quanto riguarda i vini e le bevande spiritose di origine vitivinicola, la denominazione di origine riconosciuta:

- designa un prodotto la cui tipicità e le cui caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, includendo i fattori naturali e i fattori umani,
- ed è subordinata alla raccolta, nonché alla trasformazione, nel paese, nella regione, nel luogo o nell'area definita.

⁴ Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2015, articolo 2.1.i).

**OMPI, Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2015, articolo 2.1.i)**

qualunque denominazione protetta nel paese contraente di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un prodotto come originario di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del prodotto siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua notorietà.